



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, lunedì 4 gennaio 2021

Anno LII - N. 1

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2 del 4 gennaio 2021

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 1

[Protezione civile e calamità naturali]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1759 del 22 dicembre 2020

Contratti di Mutuo Edilizia Scolastica Rep. n. 7355 del 29.12.2015 e Rep. n. 7589 del 12.12.2017. Autorizzazione alla stipula di atti aggiuntivi. 14

[Edilizia scolastica]

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

PARTE SECONDA**CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI***Sezione prima***ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Codice interno: 438013)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2 del 04 gennaio 2021

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.*[Protezione civile e calamità naturali]*

Note per la trasparenza:

Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118, della Costituzione;

Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

Visto il decreto-legge del 7 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che, nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure "restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «*Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 10, lettera s), primo periodo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, il quale prevede che «le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza»;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 24.12.2020, con la quale, "Vista la nota prot. n. 28495 del 23 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell'istruzione ha trasmesso una proposta di adozione di un'ordinanza, ai sensi del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; vista la conseguente intesa sancita dalla Conferenza unificata (Rep. Atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020), in merito al documento inerente «Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021», come trasmesso dal Ministero dell'istruzione con nota prot. 28400 del 23 dicembre 2020; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19" è stato disposto che "Ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata";

Rilevato, sulla base dei dati accertati in data 4 gennaio 2020, ore 8, da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19 registra nel territorio regionale un numero di soggetti attualmente positivi pari a 94956, 2706 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 368 ricoverati positivi in terapia intensiva, su una disponibilità comunque di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 1000 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente adeguatezza, allo stato, dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio;

Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana 21-27 dicembre 2020 (aggiornati al 29 dicembre 2020) evidenzia:

- Casi totali: 245918 | Incidenza cumulativa: 5010.86 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 21/12-27/12: 21802 | Incidenza: 444.24 per 100000
- Rt: 1.08 (CI: 1.01-1.15) [medio 14gg]

Rilevato, sulla base della valutazione formulata dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione operata sulla base del documento denominato "Approccio alla rimodulazione delle misure di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA in ambito di ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale" che sussista una situazione inquadrabile nello scenario 2 del suddetto documento;

Ritenuto necessario adottare, in considerazione del fatto che le misure fin qui adottate a livello statale e regionale non hanno determinato il contenimento del contagio in misura tale da consentire l'espletamento del servizio scolastico secondo le regole fissate nel dpcm 3.12.2020 e dell'ordinanza ministeriale 24.12.2020;

Rilevato che la popolazione scolastica del secondo ciclo, comprensiva degli studenti dell'Istruzione e formazione professionale (IeFP), che dovrebbe riprendere l'attività scolastica in presenza ammonta a circa 117.000 unità quanto ad alunni e a oltre 18.000, quanto a docenti e personale ATA, con conseguenti possibili assembramenti nei pressi delle istituzioni scolastiche e con rischio di diffusione del contagio presso le famiglie;

Dato atto che, anche in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 10, lett. s), dpcm 3.12.2020, è stata regolarmente programmata la disponibilità di mezzi di trasporto tale da assicurare il 75% delle presenze presso gli istituti scolastici, come da citata previsione del dpcm, tenuto conto del tasso di utilizzo del 70 % dei mezzi di trasporto da parte della popolazione scolastica in questione;

Rilevato che le disposizioni odierne rendono necessario autorizzare una rimodulazione della programmazione dei trasporti pubblici a fronte degli accordi istituzionali e contrattuali intercorsi anche in base al disposto della citata lett. s) dell'art. 1,

comma 10, dpcm 3.12.2020;

Visti i decreti del Consiglio di Stato del 10/11/2020 n. 6453/2020 e del Tar Lecce del 6/11/2020 n. 695/2020, che hanno respinto istanze cautelari di sospensione di provvedimenti regionali limitativi della didattica in presenza in considerazione dell'aggravamento dello stato del contagio;

Acquisito il parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

A) Misure relative all'attività scolastica

1. Per le ragioni di ordine sanitario di cui in premessa, a decorrere dal 7 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, e le Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP) adottano la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca.

2. Le modalità concrete di attuazione delle misure di cui al punto 1) sono definite dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e successive modifiche.

3. Gli istituti garantiscono la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

4. All'attività didattica in presenza di ogni ordine e grado, compresa la scuola per l'infanzia, si applicano le linee guida per la gestione dei contatti di casi di Covid-19 di cui all'allegato 1).

B) Misure per il trasporto pubblico locale

In attuazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 10, lett. mm), DPCM 3.12.2020, gli enti di governo del trasporto pubblico locale su acqua, gomma e ferro nonché gli enti gestori dei servizi non di linea rimodulano la programmazione del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per le modalità ferro, gomma e acqua, al fine di assicurare i servizi minimi di linea e quelli non di linea soddisfacendo l'effettiva domanda di trasporto, anche al fine di garantire il rispetto delle limitazioni di cui alla lettera A) della presente ordinanza;

C) Disposizioni finali

La presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione del Veneto al 31 gennaio 2021, salva proroga o modifica anticipata disposta con apposita ordinanza conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.

La violazione delle presenti disposizioni comporta, salva la responsabilità penale per le pertinenti fattispecie, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

L'accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all'ente di appartenenza dell'organo accertatore; l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - XI Legislatura

Allegato 1 all'Ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2021



REGIONE DEL VENETO

EMERGENZA COVID-19

Linee di indirizzo per la

Gestione dei contatti di casi di COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia

Rev. 02 del 21.12.2020

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale - XI Legislatura

Allegato 1 all'Ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2021**PREMESSA**

Il presente documento fornisce una linea di indirizzo per gli operatori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), in particolare per *"Referente COVID-19 per la Scuola del SISP"*, e per i decisori e gli operatori nel settore scolastico (es. Dirigente scolastico, *"Referente COVID-19 della Scuola"*) ad integrazione delle indicazioni contenute nei documenti di carattere nazionale¹, con la finalità di contrastare la diffusione del virus e di garantire al tempo stesso la continuità delle attività educative e formative in sicurezza, uniformando nel territorio della Regione del Veneto le **indicazioni per la gestione dei contatti** di caso di COVID-19 in ambito scolastico.

Le presenti indicazioni sono fornite alla luce dello **scenario epidemiologico attuale, caratterizzato da una circolazione virale sostenuta** in accordo con i documenti di riferimento di carattere nazionale², che prevedono specifici interventi, anche in ambito scolastico, in funzione dello scenario epidemiologico regionale. Tali indicazioni saranno tempestivamente aggiornate al variare del predetto scenario e delle conoscenze scientifiche disponibili.

Il presente documento è stato predisposto dal seguente Gruppo di lavoro identificato dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria:

- Edoardo Chiesa, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ULSS 7 pedemontana
- Luana Cibin, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ULSS 2 marca trevigiana
- Anna Ferraresso, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ULSS 6 euganea
- Sara Ferrari, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ULSS 9 scaligera
- Lorena Gottardello, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ULSS 6 euganea
- Giuseppina Napoletano, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ULSS 9 scaligera
- Maria Teresa Padovan, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ULSS 8 berica
- Anna Pupo, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ULSS 2 marca trevigiana
- Elisa Ros, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ULSS 2 marca trevigiana
- Vittorio Selle, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ULSS 3 serenissima
- Benedetta Sforzi, Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
- Michele Tonon, Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
- Giovanni Venturato, Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

¹ Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 *"Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"*
² *"Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale"* dell'Istituto Superiore di Sanità

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale - XI Legislatura

Allegato 1 all'Ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2021**SOMMARIO**

PREMESSA	1
1. COLLABORAZIONE TRA SISTEMA EDUCATIVO E SERVIZIO SANITARIO	3
2. TEST DI SCREENING PER I CONTATTI SCOLASTICI	3
3. MODALITÀ OPERATIVE	3
3.1 INDIVIDUAZIONE DEI "CONTATTI SCOLASTICI" E COMUNICAZIONE DEGLI STESSI AL SISP	3
3.2 AVVIO DELLE PRIME MISURE DA PARTE DELLA SCUOLA	4
3.3 INTERVENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA	5
3.4 ESECUZIONE DEL TEST A FINE QUARANTENA	6
3.5 RIFIUTO DI ESSERE SOTTOPOSTO AL TEST	6
3.6 CONVIVENTI/GENITORI DI UN "CONTATTO SCOLASTICO"	6
3.7 CERTIFICATI DI FINE QUARANTENA	6



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - XI Legislatura

Allegato 1 all'Ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2021**1. COLLABORAZIONE TRA SISTEMA EDUCATIVO E SERVIZIO SANITARIO**

Al fine di assicurare un'adeguata prosecuzione delle attività scolastiche e, al tempo stesso, garantire l'efficienza e la sostenibilità della strategia di sanità pubblica per il contenimento quanto più precoce dei contagi, è **fondamentale perseguire un rapporto di forte collaborazione istituzionale tra il Sistema Educativo e il Servizio Sanitario**. In particolare, è opportuno che i decisori e gli operatori del servizio scolastico attuino fin da subito, per quanto di propria competenza, tutte le misure necessarie laddove queste siano univocamente identificabili sulla base delle indicazioni di cui al presente documento.

Successivamente e compatibilmente con le tempistiche organizzative dovute all'emergenza epidemica in atto, gli operatori del SISP competente per territorio, verificando la corretta applicazione delle misure anti COVID-19 raccomandate nel caso specifico (es. adeguata aerazione degli ambienti, disposizione dei banchi e distanza interpersonale, organizzazione delle attività, utilizzo della mascherina, distanza tra banchi e cattedra, ecc.) con la collaborazione del "*Referente COVID-19 per la Scuola del SISP*", dispongono le conseguenti azioni di sanità pubblica (es. disposizione formale di quarantena, programmazione ed esecuzione dei test per la ricerca di SARS-CoV-2). Inoltre, valutano le strategie più opportune da attuare in tutte le situazioni che, per quanto concerne la valutazione delle dinamiche specifiche, presentano maggior grado di complessità o non risultano univocamente identificabili.

Alla luce dello scenario epidemiologico attuale di sostenuta circolazione virale, si raccomanda inoltre di evitare, nei limiti della migliore organizzazione possibile, una programmazione delle attività scolastiche che preveda attività di intersezione al fine di limitare, nell'eventualità di insorgenza di un caso positivo a scuola, la possibilità di casi secondari e facilitare le conseguenti attività di rintraccio dei "*contatti scolastici*". In presenza di eventuali intersezioni, si raccomanda che le stesse siano opportunamente registrate per le eventuali necessità di contact tracing da parte del SISP.

2. TEST DI SCREENING PER I CONTATTI SCOLASTICI

Per il contesto scolastico si raccomanda l'utilizzo, come test diagnostico, del *test antigenico rapido* per i "*contatti scolastici*" di un caso positivo, in accordo con le indicazioni nazionali³. **In caso di esito positivo del test antigenico rapido, saranno avviate tutte le azioni di sanità pubblica (es. isolamento del caso positivo, quarantena dei relativi contatti, ecc.) finalizzate al contenimento del rischio di diffusione.** Si precisa che, in caso di negatività al *test antigenico rapido*, in presenza di sintomatologia altamente suggestiva di COVID-19 e sulla base delle valutazioni del Medico curante, potrà essere indicato un *test di biologia molecolare* di conferma o, in alternativa, ripetere il *test antigenico rapido* a distanza di uno o più giorni.

3. MODALITÀ OPERATIVE**3.1 INDIVIDUAZIONE DEI "CONTATTI SCOLASTICI" E COMUNICAZIONE DEGLI STESSI AL SISP**

A seguito della segnalazione di un caso di COVID-19 in ambito scolastico, il "*Referente COVID-19 della Scuola*" individua i "*contatti scolastici*" del caso positivo secondo quanto indicato nella seguente tabella.

³ Circolare del Ministero della Salute n. 31400 del 29.9.2020 "Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico" e Nota Tecnica ad Interim "Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in Sanità Pubblica - aggiornato al 23 ottobre 2020" trasmessa con Circolare del Ministero della Salute n. 35324 del 30.10.2020


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - XI Legislatura

Allegato 1 all'Ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2021
Tabella 1. Indicazioni per l'individuazione dei contatti scolastici

CASO	CONTATTI SCOLASTICI
Alunno	<p>Tutti gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico).</p> <p>Tutti gli alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo, a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico).</p> <p>Tutti gli insegnanti o altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asili e scuole dell'infanzia: a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico); • Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: per un tempo ≥ 4 ore, anche in giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico).
Insegnante o operatore scolastico	<p>Tutti gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asili e scuole dell'infanzia: a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico); • Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: per un tempo ≥ 4 ore, anche in giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico). <p>Esclusivamente gli insegnanti o altri operatori scolastici che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asili e scuole dell'infanzia: a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico); • Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: per un tempo ≥ 4 ore, anche in giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico).

Le indicazioni sopra riportate, sono da considerarsi valide solo nel caso in cui siano state rispettate tutte le raccomandazioni igienico-sanitarie e le misure di prevenzione previste per il contesto scolastico. In caso contrario, il SISP potrà ritenere opportuno considerare come contatti a rischio anche soggetti non rientranti nelle casistiche riportate. Si specifica che, salvo eccezioni, non vengono avviate procedure di screening scolastico in caso di riscontro di positività di collaboratore scolastico o altro personale scolastico (es. personale ATA, personale addetto alle pulizie, ecc.). In tal caso i servizi preposti (Medico curante o SISP) procedono alle disposizioni formali di isolamento del positivo e quarantena dei relativi contatti, come di consueto.

3.2 AVVIO DELLE PRIME MISURE DA PARTE DELLA SCUOLA

Nel caso di evidenza di caso di COVID positivo tra un alunno o insegnante il "Referente COVID-19 della Scuola":

1. individua i "contatti scolastici" del caso positivo;


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - XI Legislatura

Allegato 1 all'Ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2021

2. comunica tempestivamente i "contatti scolastici" al "Referente COVID-19 per la Scuola del SISP" territorialmente competente avvalendosi di un apposito format, preventivamente messo a disposizione dalle Aziende ULSS, che dovrà essere correttamente compilato in ogni suo campo;
3. se la situazione risulta univocamente identificabile nel presente protocollo, in collaborazione con il Dirigente scolastico, mette in atto le seguenti misure, anche in assenza di un preventivo consulto con gli operatori del SISP territorialmente competente, e comunque nelle more dei provvedimenti di sanità pubblica di competenza del SISP:
 - per la classe: sospensione della frequenza scolastica in presenza, eventuale attivazione della modalità di didattica non in presenza (DAD);
 - per gli insegnanti e operatori individuati come "contatti scolastici" secondo le definizioni di cui sopra: sospensione della frequenza scolastica in presenza, eventuale attivazione della modalità di didattica non in presenza (DAD).

In caso di uno scenario non univocamente identificabile per un maggior grado di complessità nella valutazione delle dinamiche specifiche (es. impossibilità a valutare l'applicazione delle misure anti COVID-19), il "Referente COVID-19 della Scuola" si raccorda con il "Referente COVID-19 per la Scuola del SISP" per l'individuazione delle strategie e delle azioni più opportune da adottare.

3.3 INTERVENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Il SISP territorialmente competente, acquisite le informazioni dal "Referente COVID-19 della Scuola" e sulla base delle valutazioni specifiche attua le azioni di sanità pubblica descritte in Tab. 2. Tali indicazioni si riferiscono ad una condizione di rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie e comportamentali previste per la prevenzione e riduzione del rischio di contagio nel contesto scolastico e delle comunità dell'infanzia. Il SISP potrà attuare ulteriori misure di sanità pubblica sulla base di opportune valutazioni del contesto specifico.

Tabella 2. Azioni di Sanità Pubblica previste per i seguenti contatti scolastici

CASO POSITIVO	ALUNNI <i>(considerare i contatti seguendo le indicazioni di contatto Tab. 1)</i>	INSEGNANTI <i>(considerare i contatti seguendo le indicazioni di contatto Tab. 1)</i>
Alunno	Quarantena e test al 10° giorno. <i>NB: in attesa di comunicazione del SISP, la scuola sospende l'attività in presenza.</i>	Asili e scuole dell'infanzia: quarantena e test al 10° giorno. Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: quarantena e test al 10° giorno, se svolta attività in presenza con il caso positivo, per un tempo ≥ 4 ore, nelle ultime 48 ore <i>NB: in attesa di comunicazione del SISP, la scuola sospende l'attività in presenza.</i>
Insegnante o operatore scolastico	Asili e scuole dell'infanzia: quarantena e test al 10° giorno. Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: quarantena e test al 10° giorno, se l'insegnante ha svolto attività in presenza con il caso positivo, per un tempo ≥ 4 ore, nelle ultime 48 ore <i>NB: in attesa di comunicazione del SISP, la scuola sospende l'attività in presenza.</i>	Asili e scuole dell'infanzia: quarantena e test al 10° giorno per tutti gli operatori che hanno fatto attività in compresenza con il caso positivo. Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: quarantena e test al 10° giorno, solo per coloro che hanno svolto attività in compresenza con il caso positivo, per un tempo ≥ 4 ore, nelle ultime 48 ore <i>NB: in attesa di comunicazione del SISP, la scuola sospende l'attività in presenza.</i>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - XI Legislatura

Allegato 1 all'Ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2021

Si evidenzia che, seguendo le indicazioni riportate in Tabella 2, **in presenza di un caso positivo in una classe, i contatti identificati nella classe stessa (Tabella 1), saranno posti in quarantena ed eseguiranno un test di controllo al termine della stessa (indicativamente al 10° giorno)**. In caso di comparsa di sintomatologia durante la quarantena dovranno contattare il proprio Medico Curante.

Nell'eventualità di casi positivi in classi diverse della stessa scuola, il SISP valuta, l'opportunità di attuare misure aggiuntive. A tale riguardo, qualora il SISP, a seguito di evidenza di circolazione virale sostenuta, ravvisasse l'opportunità di sottoporre a test di screening gli alunni e il personale scolastico di un plesso/istituto/scuola, tali test potranno essere effettuati anche direttamente all'interno della struttura scolastica, con modalità definite in base all'organizzazione aziendale. Le Aziende ULSS, in qualità di titolari della raccolta e del trattamento dei dati, provvedono a predisporre idoneo materiale informativo (fac-simile in Allegato 1), ivi compresa l'informativa privacy di cui all'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", e ad acquisire il consenso informato preventivo per l'effettuazione del test di screening per SARS-CoV-2 a scuola (fac-simile in Allegato 2).

Le attività di *contact tracing* in ambito scolastico vanno integrate con le consuete attività di *contact tracing* previste per tutti gli ambiti extra-scolastici o peri-scolastici per l'identificazione di ulteriori contatti stretti a rischio, in ambito familiare e comunitario.

3.4 ESECUZIONE DEL TEST A FINE QUARANTENA

Il SISP, sulla base della specifica organizzazione aziendale, programma i test previsti al termine del periodo di quarantena, comunicando alla scuola le modalità e le tempistiche di svolgimento.

3.5 RIFIUTO DI ESSERE SOTTOPOSTO AL TEST

Nell'eventualità di un rifiuto ad essere sottoposto al test previsto al termine della quarantena, l'alunno/operatore scolastico per massima cautela dovrà osservare un periodo di quarantena della durata totale di 14 giorni⁴. La riammissione all'eventuale attività didattica in presenza è comunque subordinata all'assenza di sintomatologia sospetta per COVID-19.

3.6 CONVIVENTI/GENITORI DI UN "CONTATTO SCOLASTICO"

Per i conviventi/genitori di soggetti individuati come "*contatti scolastici*" di un caso positivo non è prevista quarantena né esecuzione di test diagnostico, a meno che il "*contatto scolastico*" non risulti a sua volta positivo. Il SISP, anche in collaborazione con il Medico curante, informa circa le misure igienico-sanitarie e comportamentali da adottare durante il periodo di quarantena del "*contatto scolastico*".

3.7 CERTIFICATI DI FINE QUARANTENA

Il SISP territorialmente competente, sulla base della propria organizzazione aziendale, provvederà a definire e comunicare alle scuole le modalità per la riammissione dei "*contatti scolastici*" al termine della quarantena, prevedendo uno dei seguenti percorsi:

- comunicazione da parte del SISP alla scuola del termine della quarantena;
- presentazione direttamente alla scuola, da parte del genitore/operatore, del referto di negatività del test eseguito nei tempi stabiliti dall'Azienda ULSS, e indicati nell'attestazione di inizio quarantena.

La riammissione di alunni ed insegnanti/operatori scolastici posti in quarantena in quanto contatti di caso extrascolastico può avvenire presentando alla scuola il referto di negatività del test eseguito al termine della quarantena secondo le tempistiche indicate nella certificazione di inizio quarantena redatta dal Medico curante o dal SISP secondo l'organizzazione locale. Gli attestati di fine quarantena, possono essere redatti, oltre che dal SISP, anche dai Pediatri di

⁴ Circolare del Ministero della Salute prot. n. 32850 del 12.10.2020

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale - XI Legislatura

Allegato 1 all'Ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2021

Libera Scelta o Medici di Medicina Generale. L'alunno/operatore scolastico persistente positivo, potrà interrompere l'isolamento ed essere riammesso a scuola con attestato redatto dal SISP o dal Pediatra di Libera Scelta/ Medico di medicina generale sulla base dell'organizzazione locale dopo 21 giorni dall'inizio sintomi o effettuazione del primo tampone positivo purché senza sintomi da 7 giorni, senza attendere la negativizzazione.

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale - XI Legislatura

Allegato 1 all'Ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2021**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI UTILI**

1. *Interim guidance for rapid antigen testing for SARS-CoV-2*, Centers for Disease Control and Prevention, aggiornato al 4 settembre 2020;
2. *Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays - Interim guidance*, Organizzazione Mondiale della Sanità, 11 settembre 2020;
3. *Diagnostic testing for SARS-CoV-2 - Interim guidance*, Organizzazione Mondiale della Sanità, 11 settembre 2020;
4. *COVID-19 testing strategies and objectives*, European Centre for Disease Prevention and Control, 15 settembre 2020;
5. *Contact tracing: public health management of persons, including healthcare workers, who have had contact with COVID-19 cases in the European Union – third update*, European Centre for Disease Prevention and Control, 18 novembre 2020;
6. *Options for the use of rapid antigen tests for COVID-19 in the EU/EEA and the UK*, European Centre for Disease Prevention and Control, 19 novembre 2020;
7. Jones NR, Qureshi ZU, Temple RJ, et al, *Two metres or one: what is the evidence for physical distancing in covid-19?*, BMJ. 2020 Aug 25;370:m3223;
8. Circolare del Ministero della Salute prot. n. 32850 del 12.10.2020, "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena";
9. Circolare del Ministero della Salute prot. n. 31400 del 29.09.2020, "Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico";
10. Nota Tecnica ad *Interim Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in Sanità Pubblica*, aggiornata al 23 ottobre 2020, Istituto Superiore di Sanità;
11. *Emergenza COVID-19 - Indicazioni operative per l'utilizzo dei test per la ricerca di SARS-CoV-2 v. 05.10.2020*, Regione del Veneto;
12. Haug N, Geyrhofer L, Londei A, Dervic E, Desvars-Larrive A, Loreto V, Pinior B, Thurner S, Klimek P. *Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions*. Nat Hum Behav. 2020 Dec;4(12):1303-1312;
13. Flasche S, Edmunds WJ. *The role of schools and school-aged children in SARS-CoV-2 transmission*. Lancet Infect Dis. 2020 Dec 8:S1473-3099(20)30927-0;

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 437334)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1759 del 22 dicembre 2020

Contratti di Mutuo Edilizia Scolastica Rep. n. 7355 del 29.12.2015 e Rep. n. 7589 del 12.12.2017. Autorizzazione alla stipula di atti aggiuntivi.*[Edilizia scolastica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si autorizzano le stipule del terzo Atto aggiuntivo del Contratto Rep. n. 7355/2015 e del secondo Atto aggiuntivo del Contratto Rep. n. 7589/2017 sottoscritti per l'Edilizia Scolastica ai sensi dell'art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

L'articolo 10 "*Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali*" del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 08.11.2013, n. 128, al comma 1 stabilisce che le Regioni interessate - al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale - possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385.

La Regione del Veneto ha in essere ad oggi tre Contratti di mutuo su provvista integrale Banca Europea per gli Investimenti (BEI) con Cassa Depositi e Prestiti Spa: il contratto di mutuo Rep. n. 7355 del 29.12.2015, per l'importo di € 68.783.506,00, sottoscritto ai sensi del decreto interministeriale 1.9.2015 (e successivi atti aggiuntivi Rep. n. 7588/2017 e Rep. n. 7662/2019, con periodo di utilizzo fino al 25.11.2020), il contratto di mutuo Rep. n. 7589 del 12.12.2017 per l'importo di € 20.677.420,27, sottoscritto ai sensi del decreto interministeriale 06.06.2017 (e successivo atto aggiuntivo Rep. n. 7700/2019, con periodo di utilizzo fino al 25.11.2020) e il contratto di mutuo Rep. n. 7701 del 19.12.2019 per l'importo di € 119.821.005,43, sottoscritto ai sensi del decreto interministeriale 03.01.2018 (con periodo di utilizzo fino al 25.10.2023).

Il Direttore dell'Area Risorse Strumentali, autorizzato dalle Deliberazioni n. 1914/2017 e n. 83/2019, ha stipulato con Cassa Depositi e Prestiti Spa due Atti aggiuntivi (Rep. n. 7588/2017 e n. 7662/2019) del Contratto di Mutuo sottoscritto il 29.12.2015 (Rep. n. 7355) con proroga del periodo di utilizzo delle erogazioni col primo Atto fino al 31.12.2018 e con il secondo Atto fino al 25.11.2020.

A seguito di autorizzazione della Deliberazione di Giunta n. 1813 del 6.12.2019, il Direttore dell'Area Risorse Strumentali ha poi stipulato, sempre con Cassa Depositi e Prestiti Spa, un Atto aggiuntivo (Rep. n. 7700/2019) anche del contratto di mutuo sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti Spa in data 12.12.2017 (Rep. n. 7589), per l'importo di € 20.677.420,27, con proroga del periodo di utilizzo delle erogazioni fino al 25.11.2020.

In entrambi i contratti di mutuo in oggetto la possibilità di proroga è espressamente prevista all'art. 4.01C "Proroga del Periodo di utilizzo", che prevede comunque la necessaria preventiva condivisione con l'Istituto finanziatore.

Con nota del 18.12.2020, prot. regionale 538500, **Allegato A**, Cassa Depositi e Prestiti SpA ha comunicato alla Regione Veneto il proprio consenso alla proroga del periodo di utilizzo del Contratto Rep. n. 7355/2015 fino al 25.11.2021 comunicando allo scopo la modifica dello Spread da applicare per il rimborso delle erogazioni che saranno effettuate successivamente al 25.11.2020, determinato in 0,424 punti percentuali annui, aumentato rispetto allo spread di 0,392 punti percentuali annui del secondo atto aggiuntivo Rep. n. 7662/2019, a seguito delle nuove condizioni finanziarie BEI applicate.

Con nota del 18.12.2020, prot. regionale 538499, **Allegato B**, Cassa Depositi e Prestiti SpA ha comunicato alla Regione Veneto il proprio consenso alla proroga del periodo di utilizzo del Contratto Rep. n. 7589/2017 fino al 25.11.2021 comunicando allo scopo la modifica dello Spread da applicare per il rimborso delle erogazioni che saranno effettuate successivamente al 25.11.2020, determinato in 0,486 punti percentuali annui, aumentato rispetto allo spread di 0,454 punti percentuali annui del primo atto aggiuntivo Rep. n. 7700/2019, a seguito delle nuove condizioni finanziarie BEI applicate.

Con le medesime note CDP Spa ha inviato anche gli schemi di atti aggiuntivi che è disponibile a sottoscrivere appena perverranno alla Regione i necessari nulla osta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e del Ministero Economia e delle Finanze.

In applicazione della clausola espressa di possibile proroga dei contratti di mutuo in essere con CDP, di cui anzidetto, si propone:

- di incaricare fin d'ora il Direttore dell'Area Risorse Strumentali, quale responsabile finanziario dell'Ente già firmatario dei Contratti di mutuo e degli altri Atti aggiuntivi, alla stipula del terzo Atto aggiuntivo del Contratto di Mutuo sottoscritto in data 29.12.2015 rep. n. 7355 e del secondo Atto aggiuntivo del Contratto di Mutuo sottoscritto in data 12.12.2017, Rep. n. 7589 nei testi allegati alle note di Cassa Depositi e Prestiti Spa del 18.12.2020, prot. regionale 538500 e prot. regionale 538499 (**Allegato A e B**), non appena perverranno alla Regione i nulla osta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero Economia e delle Finanze;

- di incaricare fin d'ora l'Ufficiale rogante della Regione del rogito degli Atti aggiuntivi di cui sopra;
- di incaricare fin d'ora il Direttore della Direzione Finanza e Tributi dell'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione;
- di incaricare fin d'ora la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia delle successive attività di rendicontazione sugli stati di avanzamento dei lavori, anche per le richieste di erogazione, rapportandosi come di consueto per quanto necessario direttamente con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con Cassa Depositi e Prestiti Spa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

VISTO l'articolo 45, comma 32, della L. 23.12.1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la L. 23.12.1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)"

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO l'articolo 1, comma 75 della L. 30.12.2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)".

VISTO l'articolo 1, commi 511 e 512 della L.27.12.2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 15 del 28.02.2007 "Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali - Legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi 511 e 512".

VISTO l'articolo 20, comma 10-quinquies.1 del D.L. 29.11.2008, n. 185 convertito in legge, con modificazioni 28.01.2009, n. 2.

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5.5..2009, n. 42" e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTO l'articolo 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8.11.2013, n. 128 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la L. 28.12.2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)".

VISTA la L. 11.12.2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

VISTA la L. 27.12.2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

VISTI i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del Decreti Interministeriali del 1.9.2015, del 6.6.2017 e del 3.1.2018.

VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 640/2015 e n. 87/2019.

VISTA la L.R. 25.11.2019, n. 46 "Bilancio di previsione 2020-2022".

VISTO il contratto Rep. n. 7355 del 29.12.2015 e gli Atti aggiuntivi Rep. n. 7588/2017 e Rep. n. 7662/2019.

VISTO il contratto Rep. n. 7589 del 12.12.2017 e l'Atto aggiuntivo Rep. n. 7700/2019.

VISTE le note di Cassa Depositi e Prestiti Spa del 18.12.2020, prot. regionale 538499 e prot. regionale 438500.

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A e B**, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare fin d'ora il Direttore dell'Area Risorse Strumentali, quale responsabile finanziario dell'Ente già firmatario dei Contratti di mutuo e degli altri Atti aggiuntivi, alla stipula del terzo Atto aggiuntivo del Contratto di Mutuo sottoscritto in data 29.12.2015 rep. n. 7355 e del secondo Atto aggiuntivo del Contratto di Mutuo sottoscritto in data 12.12.2017, Rep. n. 7589 nei testi allegati alle note di Cassa Depositi e Prestiti Spa del 18.12.2020, prot. regionale 538500 e prot. regionale 538499 (**Allegato A e B**), non appena perverranno alla Regione i nulla osta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero Economia e delle Finanze;
3. di incaricare fin d'ora l'Ufficiale rogante della Regione del rogito degli Atti aggiuntivi di cui sopra;
4. di incaricare fin d'ora il Direttore della Direzione Finanza e Tributi dell'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione;
5. di incaricare fin d'ora la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia delle successive attività di rendicontazione sugli stati di avanzamento dei lavori, anche al fine delle richieste di erogazione, rapportandosi per quanto necessario direttamente con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con Cassa Depositi e Prestiti Spa;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1759 del 22 dicembre 2020

pag. 1 di 10

cdp^{''}

Spett.le
 Regione Veneto
 Area Risorse Strumentali
 Direzione Finanza e Tributi
 PEC: risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
 Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia
 Unità Organizzativa Edilizia Pubblica
 Calle Priuli - Cannaregio, 99
 30121 Venezia
 PEC: llppedilizia@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Contratto di prestito posizione 4558838 di euro 68.783.506,00 stipulato il 29 dicembre 2015 per interventi di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e ss.mm.ii. e del decreto interministeriale 1° settembre 2015 n. 640. *Proroga del periodo di utilizzo al 25 novembre 2021*

In riferimento al Contratto di prestito in oggetto ed in particolare all'articolo 4.01C del medesimo atto, con la presente Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) comunica il proprio consenso alla proroga del periodo di utilizzo al 25 novembre 2021, da formalizzare sulla base dello schema di atto aggiuntivo e modificativo allegato alla presente, comunicando altresì che lo Spread da applicare al medesimo Contratto di prestito per il rimborso delle erogazioni che saranno effettuate successivamente al 25 novembre 2020 è determinato in 0,424 (zerovirgolaquattroduequattro) punti percentuali annui.

Distinti saluti.

Paola Bacchetta
 Regioni, EPNT e Gestione Conto Terzi
 Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da: Paola Bacchetta
 Data: 17/12/2020 17:04:02

Allegato: schema di Atto Aggiuntivo e modificativo del Contratto di Finanziamento

Cassa Depositi e Prestiti
 Investiamo nel domani

Cassa depositi e prestiti
 Società per Azioni
 Via Goito, 4 - 00185 Roma
 T +39 06 4221 1
 F +39 06 4221 4026

Capitale Sociale
 € 4.051.143.264,00 i.v.
 Iscritta presso
 CCIAA di Roma al
 n.REA 1053767

Codice Fiscale
 e iscrizione al Registro
 delle Imprese di Roma
 80199230584
 Partita IVA 07756511007

Interno - Internal



d49a379e



ALLEGATO A DGR n. 1759 del 22 dicembre 2020

pag. 2 di 10

Rep. n.

Racc. n.

**ATTO AGGIUNTIVO-MODIFICATIVO
DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
A ROGITO NOTAIO/UFFICIALE ROGANTE _____**

DEL _____ REP. N. _____

(Posizione n. _____)

**TRA
"Cassa depositi e prestiti società per azioni"**

E

"Regione _____"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventis il giorno _____ del mese di _____

In _____,

Innanzitutto a me Dr./Dr.ssa _____, Notaio in _____, con studio in _____, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di _____

ovvero

Innanzitutto a me _____, nato a _____ il _____ Dirigente di _____ della Regione _____ in forza della delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____ nella mia qualità di Ufficiale Rogante della Regione _____ ai sensi della Legge Regionale _____ e della delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____,

SONO PRESENTI I SIGNORI:

Interno – Internal

Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n.prot. 538500 data 18/12/2020, pagina 3 di 11



d49a379e



ALLEGATO A DGR n. 1759 del 22 dicembre 2020

pag. 3 di 10

– in rappresentanza della “Cassa depositi e prestiti società per azioni”, con sede legale in Roma, Via Goito n. 4, capitale sociale di Euro 4.051.143.264,00 (quattromiliardi cinquantunomilioni centoquarantatremila duecentosessantaquattro virgola zero zero) interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al Numero R.E.A. RM/1053767, codice fiscale n. 80199230584, partita I.V.A. 07756511007, PEC: cdpspa@pec.cdp.it, autorizzata all'esercizio del credito ai sensi del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (più brevemente denominata “Istituto Finanziatore”) il/la _____, nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____, domiciliato/a per ragioni di ufficio in Roma, Via Goito n. 4, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale, in virtù della procura rilasciata con atto a rogito del Notaio Paolo Castellini, notaio in Roma, in data 5 luglio 2019, Repertorio n. 83990/23585, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Roma 1, il 9 luglio 2019 al n. 19523 serie 1T, regolarmente depositata presso il Registro delle Imprese di Roma e della quale io Notaio/Ufficiale Rogante ho preso visione e al fine di dare esecuzione a _____ del _____ prot. _____;

– in rappresentanza della Regione _____, codice fiscale _____ con sede in _____ Via _____, PEC _____ (anche denominata “Prenditore”) _____, nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____, nella sua qualità di _____ della Regione _____, per la qualifica ed agli effetti del presente atto domiciliato in _____, Via _____, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto giusta delibera della Giunta regionale n. _____ del _____, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera “A” e al fine di dare esecuzione alla delibera della Giunta regionale n. _____ del _____.

Detti componenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio/Ufficiale Rogante sono certo, entrambi di seguito congiuntamente denominati anche “Parti”,

PREMESSO CHE

a) in data 23 luglio 2015 e in data 24 novembre 2015 l'Istituto Finanziatore ha sottoscritto con la Banca europea per gli investimenti (BEI) due contratti di prestito (rispettivamente “Tranche A” e “Tranche B” e, come di volta in volta modificati, congiuntamente il “Contratto Provista BEI”) ai sensi dei quali BEI ha messo

Interno – Internal



ALLEGATO A DGR n. 1759 del 22 dicembre 2020

pag. 4 di 10

- a disposizione dell'Istituto Finanziatore una provvista per l'importo complessivo di Euro 905.000.000,00 da destinare alla concessione da parte dell'Istituto Finanziatore, mediante la stipula di contratti di finanziamento con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato (i "Contratti Dipendenti"), di mutui in favore delle Regioni finalizzati a finanziare i Progetti (come definiti nel Contratto Provvista BEI);
- b) il Contratto Provvista BEI, all'articolo 1.02E, individua il relativo Periodo di Utilizzo nel periodo intercorrente tra la data in cui può essere effettuata la prima Erogazione (come ivi definita) e il 25 novembre 2020 (incluso) ovvero, se precedente, la relativa Data Ultima di Erogazione;
- c) il Contratto Provvista BEI all'articolo 4.01C prevede che *"l'eventuale proroga del Periodo di Utilizzo, qualora fosse decisa una proroga del corrispondente periodo di utilizzo di uno o più dei Contratti Dipendenti, potrà essere disposta unicamente dietro consenso di BEI, a sua insindacabile discrezione"*, e che la stessa BEI comunicherà all'Istituto Finanziatore le nuove condizioni finanziarie applicabili alla porzione del Credito non ancora erogata;
- d) in data 1° settembre 2015, con decreto interministeriale n. 640 (il "**Decreto Interministeriale**"), (i) è autorizzato l'utilizzo - da parte delle Regioni - dei contributi pluriennali previsti dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna Regione assegnati", e (ii) disposto, al comma 2 del relativo articolo 1, che eventuali variazioni al piano delle erogazioni, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei soggetti beneficiari dei contributi, devono essere preventivamente comunicate al MIUR (ora Ministero dell'Istruzione, nel seguito MI), che provvede a richiedere l'autorizzazione in tal senso al MEF – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- e) in data _____, in esecuzione di quanto previsto all'articolo 6 del Contratto Provvista BEI e in forza dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché del Decreto Interministeriale, l'Istituto Finanziatore, mediante la stipula di un Contratto Dipendente a rogito Notaio _____, notaio in _____, [ovvero nel caso di *Ufficiale Rogante*, domiciliato per l'incarico in _____ presso la sede della Regione _____], Repertorio n. _____, Raccolta _____, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di _____ in data _____, al n. _____ Serie _____ (il "**Contratto di Finanziamento**"), ha concesso al Prenditore un finanziamento per l'importo massimo complessivo pari ad

Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n.prot. 538500 data 18/12/2020, pagina 5 di 11

Interno – Internal



d49a379e



ALLEGATO A DGR n. 1759 del 22 dicembre 2020

pag. 5 di 10

- Euro _____ (_____) (il “**Finanziamento**”) destinato al finanziamento dei Progetti (come definiti nel Contratto di Finanziamento);
- f) il Contratto di Finanziamento – notificato al MIUR e al MEF rispettivamente in data _____ ed in data _____ all’articolo 1.02C individua il relativo Periodo di Utilizzo nel periodo intercorrente tra la data in cui può essere effettuata la prima Erogazione (come ivi definita) e il 31 dicembre 2017 ovvero, se precedente, la relativa Data Ultima di Erogazione;
- g) con atto a rogito Notaio/Ufficiale Rogante _____, notaio in _____, [ovvero nel caso di Ufficiale Rogante, domiciliato per l’incarico in _____ presso la sede della Regione _____] del _____, Repertorio n. _____/Raccolta n. _____, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di _____ in data _____, al n. _____ Serie _____, notificato al MIUR e al MEF rispettivamente in data _____ e in data _____, le Parti hanno stipulato un atto aggiuntivo al Contratto di Finanziamento finalizzato a prorogare il Periodo di Utilizzo dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 (il “**Primo Atto Aggiuntivo**”) previa autorizzazione del MEF sia alla variazione dei piani delle erogazioni (disposta con nota prot. 36880 del 06/03/2017) che al relativo schema contrattuale (disposta con nota prot. 91721 del 08/11/2017), comunicata dal MIUR alle Regioni con nota prot. n. 37417 del 22 novembre 2017;
- h) con atto a rogito Notaio/Ufficiale Rogante _____, notaio in _____, [ovvero nel caso di Ufficiale Rogante, domiciliato per l’incarico in _____ presso la sede della Regione _____] del _____, Repertorio n. _____/Raccolta n. _____, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di _____ in data _____, al n. _____ Serie _____, notificato al MIUR e al MEF rispettivamente in data _____ e in data _____, le Parti hanno stipulato un secondo atto aggiuntivo al Contratto di Finanziamento finalizzato a prorogare ulteriormente il Periodo di Utilizzo dal 31 dicembre 2018 al 25 novembre 2020 (il “**Secondo Atto Aggiuntivo**”) previa autorizzazione del MEF sia alla variazione dei piani delle erogazioni (nota prot. 181331 del 19 luglio 2018) che al relativo schema contrattuale di atto aggiuntivo modificativo (nota prot. 106053 del 17 dicembre 2018);
- i) in esecuzione di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento, come di volta in volta modificato, l’Istituto Finanziatore ha erogato, su richiesta del Prenditore, i seguenti importi:
- = in data valuta _____ Euro _____ (_____);

Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n. prot. 538500 data 18/12/2020, pagina 6 di 11

Interno – Internal



d49a379e



ALLEGATO A DGR n. 1759 del 22 dicembre 2020

pag. 6 di 10

- in data valuta _____ Euro _____ (_____);
 - in data valuta _____ Euro _____ (_____);
 - in data valuta _____ Euro _____ (_____);
 - in data valuta _____ Euro _____ (_____);
- j) in data 25 settembre 2020 e in data 5 ottobre 2020, con note rispettivamente prot. n. 28708 e prot. n. 29101, inviate al MEF – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che si allegano al presente atto in unico inserto sotto la lettera "B", il MI ha tra l'altro: (i) richiesto l'autorizzazione ad un'ulteriore variazione dei piani delle erogazioni dei finanziamenti concessi ai sensi dei Contratti Dipendenti, avente ad oggetto, tra l'altro, la proroga della scadenza dei relativi periodi di utilizzo dal 2020 al 2021; (ii) trasmesso una nuova scheda di utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuna Regione;
- k) in data _____ con nota prot. n. _____ che si allega al presente atto sotto la lettera "C", il MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha autorizzato la variazione dei piani delle erogazioni;
- l) in data _____, con nota prot. n. _____, che si allega al presente atto sotto la lettera "D", il MI ha richiesto al MEF - Dipartimento del Tesoro l'approvazione dello schema di atto aggiuntivo – modificativo, sulla base del quale è stato redatto il presente atto, ai fini delle proroghe dei Contratti Dipendenti in essere che rispetteranno il limite massimo di tasso indicato per gli stessi Contratti Dipendenti nella nota MEF prot. DT 86895 del 12 novembre 2015, ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- m) in data _____ con nota prot. n. _____, che si allega al presente atto sotto la lettera "E", il MEF Dipartimento del Tesoro ha rilasciato il nulla osta allo schema di atto aggiuntivo – modificativo trasmesso dal MI con la nota di cui alla premessa "_____";
- n) con comunicazione in data _____ in conformità a quanto previsto dal citato articolo 4.01C del Contratto Provvista BEI, l'Istituto Finanziatore ha richiesto a BEI il consenso alla proroga della data di scadenza del relativo Periodo di Utilizzo dal 25 novembre 2020-al 25 novembre 2021;
- o) in data _____ con nota prot. n. _____, ai sensi del citato articolo 4.01C del Contratto Provvista BEI, BEI ha comunicato all'Istituto Finanziatore :(i) il proprio consenso alla proroga del Periodo di Utilizzo richiesta ai sensi della nota di cui alla premessa _____ che precede; e (ii) le nuove condizioni

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 538500 data 18/12/2020, pagina 7 di 11

Interno – Internal



d49a379e



ALLEGATO A DGR n. 1759 del 22 dicembre 2020

pag. 7 di 10

- finanziarie applicabili alla porzione di Credito da erogare successivamente alla data del 25 novembre 2020;
- p) in data _____ con nota prot. n. _____, l'Istituto Finanziatore ha comunicato al MI e al MEF (i) con riferimento al Contratto Provvista BEI, l'intervenuto consenso di BEI, ai sensi del relativo articolo 4.01C, alla richiesta di proroga del relativo Periodo di Utilizzo; (ii) con riferimento al Contratto di Finanziamento, il proprio consenso alla richiesta di proroga del relativo Periodo di Utilizzo e (iii) lo *spread* da applicare ai Contratti Dipendenti in essere per il rimborso delle erogazioni che saranno effettuate in favore delle Regioni interessate successivamente al 25 novembre 2020 ai sensi delle nuove condizioni finanziarie stabilite e comunicate da BEI nella nota di cui alla premessa _____) che precede, nel rispetto del limite massimo di tasso indicato per gli stessi Contratti Dipendenti nella nota MEF prot. DT 86895 del 12 novembre 2015 ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- q) in data _____ con nota prot. n. _____, l'Istituto Finanziatore ha comunicato altresì a ciascuna Regione il proprio consenso alla proroga del Periodo di Utilizzo del Finanziamento ai sensi dell'articolo 4.01C del Contratto di Finanziamento.

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente Atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

- 1.1. Le premesse di cui sopra, come pure gli allegati, debbono ritenersi come parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 1.2. I termini in lettera maiuscola, non definiti nel presente atto, hanno lo stesso significato ad essi attribuito, a seconda dei casi, nel Contratto di Finanziamento e/o nel Contratto Provvista BEI.

ARTICOLO 2

- 2.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, con riferimento al Periodo di Utilizzo, la data di cui alla lettera (a) dell'articolo 1.02C del Contratto di Finanziamento, come di volta in volta modificato, è prorogata dal 25 novembre 2020 al 25 novembre 2021.

Interno – Internal



d49a379e



2.2 I termini di cui all'articolo 4.01B del Contratto di Finanziamento, entro il quale le Parti si impegnano a stipulare l'atto pubblico di ricognizione finale del debito che dovrà essere notificato, a tutti gli effetti di legge, al MI e al MEF, sono estesi da 30 (trenta) a 60 (sessanta) giorni.

2.3 Fermo restando quant'altro previsto dall'articolo 3.01 del Contratto di Finanziamento:

(i) lo Spread per la determinazione del Tasso d'Interesse applicato a ciascuna Erogazione effettuata a decorrere dal 25 marzo 2021 sarà pari a _____ (_____) punti percentuali annui, nel rispetto del limite massimo di tasso indicato nella nota MEF prot. DT 86895 del 12 novembre 2015, ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448; e

(ii) il TFE per la determinazione del Tasso d'Interesse applicato a ciascuna Erogazione effettuata a decorrere dal 25 marzo 2021 sarà calcolato sulla base delle curve dei tassi Euribor e Interest rate swap rilevati rispettivamente sulle pagine EURIBOR 01 e ICESWAP2 (11.00 AM Frankfurt) del circuito Reuters.

2.1 In deroga alla tempistica prevista per le erogazioni ai sensi dell'Articolo 1.02A del Contratto di Finanziamento, le Parti concordano che le Richieste di Erogazione dovranno pervenire all'Istituto Finanziatore secondo la tempistica e le date valuta di erogazione di seguito riportate:

- entro il 1° marzo 2021, con data di erogazione il 25 marzo 2021;
- entro il 1° luglio 2021, con data di erogazione il 26 luglio 2021;
- entro il 2 novembre 2021, con data di erogazione il 25 novembre 2021.

ARTICOLO 3

3.1. Tutte le clausole contenute nel Contratto di Finanziamento, non interessate dalle modifiche di cui al presente Atto, restano invariate, valide e vincolanti tra le Parti.

ARTICOLO 4

4.1. Il presente Atto sarà notificato, a tutti gli effetti di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla sua stipula, nella

Interno – Internal



d49a379e



ALLEGATO A DGR n. 1759 del 22 dicembre 2020

pag. 9 di 10

forma indicata all'articolo 11.02 del Contratto di Finanziamento, a cura dell'Istituto Finanziatore al MI e al MEF - Dipartimento del Tesoro (Direzione VI, Ufficio II), ai seguenti indirizzi:

- Ministero dell'istruzione– Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Viale Trastevere, 76/a - 00153; PEC: dgefid@postacert.istruzione.it
- Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI, Ufficio II, Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma. PEC: dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

ARTICOLO 5

5.1. Tutte le spese e i costi connessi, inerenti e/o conseguenti alla stipula e/o all'esecuzione del presente Atto, ivi incluse le spese e i costi relativi alla predisposizione e al rilascio delle relative copie autentiche e quelle di notifica, sono a carico esclusivo del Prenditore.

5.2. Il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della CDP S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 8 del citato articolo del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Allegato A:

Allegato B:

Allegato C:

Allegato D:

Allegato E:

Interno – Internal



d49a379e



ALLEGATO A DGR n. 1759 del 22 dicembre 2020**pag. 10 di 10**

Firmato a ----- il ----- 2020

Firma ISTITUTO FINANZIATORE

Firma PRENDITORE

Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n.prot. 538500 data 18/12/2020, pagina 11 di 11

Interno – Internal



d49a379e





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 1759 del 22 dicembre 2020

pag. 1 di 10

cdp^{II}

Spett.le
Regione Veneto
Area Risorse Strumentali
Direzione Finanza e Tributi
PEC: risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia
Unità Organizzativa Edilizia Pubblica
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 Venezia
PEC: lppedilizia@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Contratto di prestito posizione 4559432 di euro 20.677.420,27 stipulato il 12 dicembre 2017 per interventi di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e ss.mm.ii. e del decreto interministeriale 6 giugno 2017, n. 390. *Proroga del periodo di utilizzo al 25 novembre 2021*

In riferimento al Contratto di prestito in oggetto ed in particolare all'articolo 4.01C del medesimo atto, con la presente Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) comunica il proprio consenso alla proroga del periodo di utilizzo al 25 novembre 2021, da formalizzare sulla base dello schema di atto aggiuntivo e modificativo allegato alla presente, comunicando altresì che lo Spread da applicare al medesimo Contratto di prestito per il rimborso delle erogazioni che saranno effettuate successivamente al 25 novembre 2020 è determinato in 0,486 (zerovirgolaquattroottosei) punti percentuali annui.

Distinti saluti.

Paola Bacchetta
Regioni, EPNT e Gestione Conto Terzi
Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da: Paola Bacchetta
Data: 17/12/2020 17:04:41

Allegato: schema di Atto Aggiuntivo e modificativo del Contratto di Finanziamento

Cassa Depositi e Prestiti
Investiamo nel domani

Cassa depositi e prestiti
Società per Azioni
Via Goito, 1 - 00185 Roma
T +39 06 4221 1
F +39 06 4221 4026

Capitale Sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso
CCIAA di Roma al
n.REA 1053767

Codice Fiscale
e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma
80199230584
Partita IVA 07756511007

Interno – Internal



9d17d81d



ALLEGATO B DGR n. 1759 del 22 dicembre 2020

pag. 2 di 10

Rep. n.

Racc. n.

**ATTO AGGIUNTIVO-MODIFICATIVO
DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
A ROGITO NOTAIO/UFFICIALE ROGANTE _____**

DEL _____ REP. N. _____

(Posizione n. _____)

**TRA
"Cassa depositi e prestiti società per azioni"
E
"Regione _____"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno _____ del mese di _____

In _____,

Innanzi a me Dr./Dr.ssa _____, Notaio in _____, con studio in _____, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di _____

ovvero

Innanzi a me _____, nato a _____ il _____ Dirigente di _____ della Regione _____ in forza della delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____ nella mia qualità di Ufficiale Rogante della Regione _____ ai sensi della Legge Regionale _____ e della delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____,

SONO PRESENTI I SIGNORI:

Interno – Internal



9d17d81d



ALLEGATO B DGR n. 1759 del 22 dicembre 2020

pag. 3 di 10

– in rappresentanza della “**Cassa depositi e prestiti società per azioni**”, con sede legale in Roma, Via Goito n. 4, capitale sociale di Euro 4.051.143.264,00 (quattromiliardi cinquantunomilioni centoquarantatremila duecentosessantaquattro virgola zero zero) interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al Numero R.E.A. RM/1053767, codice fiscale n. 80199230584, partita I.V.A. 07756511007, PEC: cdpspa@pec.cdp.it, autorizzata all'esercizio del credito ai sensi del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (più brevemente denominata “**Istituto Finanziatore**”) il/la _____, nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____, domiciliato/a per ragioni di ufficio in Roma, Via Goito n. 4, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale, in virtù della procura rilasciata con atto a rogito del Notaio Paolo Castellini, notaio in Roma, in data 5 luglio 2019, Repertorio n. 83990/23585, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Roma 1, il 9 luglio 2019 al n. 19523 serie 1T, regolarmente depositata presso il Registro delle Imprese di Roma e della quale io Notaio/Ufficiale Rogante ho preso visione e al fine di dare esecuzione a _____ del _____ prot. _____;

– in rappresentanza della Regione _____, codice fiscale _____ con sede in _____ Via _____, PEC _____ (anche denominata “**Prenditore**”) _____, nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____, nella sua qualità di _____ della Regione _____, per la qualifica ed agli effetti del presente atto domiciliato in _____, Via _____, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto giusta delibera della Giunta regionale n. _____ del _____, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera “A” e al fine di dare esecuzione alla delibera della Giunta regionale n. _____ del _____.

Detti componenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio/Ufficiale Rogante sono certo, entrambi di seguito congiuntamente denominati anche “**Parti**”,

PREMESSO CHE

- a) in data 22 dicembre 2016 l'Istituto Finanziatore ha sottoscritto con la Banca europea per gli investimenti (la “**BEI**”) un contratto di prestito (come di volta in volta modificato, il “**Contratto Provvista BEI**”) ai sensi del quale BEI ha messo a disposizione dell'Istituto Finanziatore una provvista il cui importo, in data 21

Interno – Internal



dicembre 2018 – in considerazione di quanto rappresentato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ora Ministero dell’Istruzione (il “MIUR” ora “MI”) nella nota del 20 dicembre 2018 e in conseguenza dell’esercizio da parte dell’Istituto Finanziatore della facoltà di cancellazione del Credito non erogato riconosciutagli all’articolo 1.06A del Contratto di Provvista BEI – è stato ridotto da Euro 240.000.000,00 ad Euro 238.000.000,00 (il “Credito”). Tale Credito è destinato alla concessione da parte dell’Istituto Finanziatore, mediante la stipula di contratti di finanziamento con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato (i “Contratti Dipendenti”), di mutui in favore delle Regioni finalizzati a finanziare i Progetti (come definiti nel Contratto Provvista BEI);

- b) il Contratto Provvista BEI, all’articolo 1.02E, individua il relativo Periodo di Utilizzo nel periodo intercorrente tra la data in cui può essere effettuata la prima Erogazione (come ivi definita) e il 25 novembre 2020 (incluso) ovvero, se precedente, la relativa Data Ultima di Erogazione;
- c) il Contratto Provvista BEI all’articolo 4.01C prevede che *“l’eventuale proroga del Periodo di Utilizzo, qualora fosse decisa una proroga del corrispondente periodo di utilizzo di uno o più dei Contratti Dipendenti, potrà essere disposta unicamente dietro consenso di BEI, a sua insindacabile discrezione”*, e che la stessa BEI comunicherà all’Istituto Finanziatore le nuove condizioni finanziarie applicabili alla porzione del Credito non ancora erogata;
- d) in data 6 giugno 2017, con decreto interministeriale n. 390 (il “Decreto Interministeriale”), (i) è autorizzato l’utilizzo - da parte delle Regioni - dei contributi pluriennali previsti dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall’articolo 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna Regione **assegnati**, e (ii) disposto, al comma 2 del relativo articolo 1, che eventuali variazioni al piano delle erogazioni, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei soggetti beneficiari dei contributi, devono essere preventivamente comunicate al MIUR, ora MI, che provvede a richiedere l’autorizzazione in tal senso al MEF – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- e) in data _____, in esecuzione di quanto previsto all’articolo 6 del Contratto Provvista BEI e in forza dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché del Decreto Interministeriale, l’Istituto Finanziatore, mediante la stipula di un Contratto Dipendente a rogito Notaio _____, notaio in _____, [ovvero nel



ALLEGATO B DGR n. 1759 del 22 dicembre 2020

pag. 5 di 10

caso di *Ufficiale Rogante*, domiciliato per l'incarico in _____ presso la sede della Regione _____], Repertorio n. _____, Raccolta _____, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di _____ in data _____, al n. _____ Serie _____ (il "**Contratto di Finanziamento**"), ha concesso al Prenditore un finanziamento per l'importo massimo complessivo pari ad Euro _____ (_____) (il "**Finanziamento**") destinato al finanziamento dei Progetti (come definiti nel Contratto di Finanziamento);

- f) il Contratto di Finanziamento – notificato al MIUR e al MEF rispettivamente in data _____ ed in data _____ all'articolo 1.02C individua il relativo Periodo di Utilizzo nel periodo intercorrente tra la data in cui può essere effettuata la prima Erogazione (come ivi definita) e il 25 ottobre 2019 ovvero, se precedente, la relativa Data Ultima di Erogazione;
- g) con atto a rogito Notaio/Ufficiale Rogante _____, notaio in _____, [ovvero nel caso di Ufficiale Rogante, domiciliato per l'incarico in _____ presso la sede della Regione _____] del _____, Repertorio n. _____/Raccolta n. _____, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di _____ in data _____, al n. _____ Serie _____, notificato al MIUR e al MEF rispettivamente in data _____ e in data _____, le Parti hanno stipulato un atto aggiuntivo al Contratto di Finanziamento finalizzato a prorogare il Periodo di Utilizzo dal 25 ottobre 2019 al 25 novembre 2020 (il "**Primo Atto Aggiuntivo**") previa autorizzazione del MEF sia alla variazione dei piani delle erogazioni (nota prot. 88443 del 03/05/2019) che al relativo schema contrattuale di atto aggiuntivo modificativo (nota prot. 94055 del 18/10/2019), comunicata dal MIUR alle Regioni con nota prot. n. _____ del _____;
- h) in esecuzione di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento, come successivamente modificato, l'Istituto Finanziatore ha erogato, su richiesta del Prenditore, i seguenti importi:
- in data valuta _____ Euro _____ (_____);
 - in data valuta _____ Euro _____ (_____);
 - in data valuta _____ Euro _____ (_____);
 - in data valuta _____ Euro _____ (_____);
 - in data valuta _____ Euro _____ (_____);

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 538499 data 18/12/2020, pagina 6 di 11

Interno – Internal



9d17d81d



ALLEGATO B DGR n. 1759 del 22 dicembre 2020

pag. 6 di 10

- i) in data 16 ottobre 2020, con nota prot. n. 30402, e successive note del 28 ottobre 2020 prot. n. 31208 e del 30 ottobre 2020 prot. n. 31718, inviate al MEF – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che si allegano al presente atto sotto la lettera "B", il MI ha tra l'altro: (i) richiesto l'autorizzazione ad un'ulteriore variazione dei piani delle erogazioni dei finanziamenti concessi ai sensi dei Contratti Dipendenti, avente ad oggetto, tra l'altro, la proroga della scadenza dei relativi periodi di utilizzo dal 2020 al 2021; (ii) trasmesso una nuova scheda di utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuna Regione;
- j) in data _____ con nota prot. n. _____ che si allega al presente atto sotto la lettera "C", il MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha autorizzato la variazione dei piani delle erogazioni;
- k) in data _____, con nota prot. n. _____, che si allega al presente atto sotto la lettera "D", il MI ha richiesto al MEF - Dipartimento del Tesoro l'approvazione dello schema di atto aggiuntivo – modificativo, sulla base del quale è stato redatto il presente atto, ai fini delle proroghe dei Contratti Dipendenti in essere che rispetteranno il limite massimo di tasso indicato per gli stessi Contratti Dipendenti nella nota MEF prot. DT 89722 del 3 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- l) in data _____ con nota prot. n. _____, che si allega al presente atto sotto la lettera "E", il MEF Dipartimento del Tesoro ha rilasciato il nulla osta allo schema di atto aggiuntivo – modificativo trasmesso dal MI con la nota di cui alla premessa "k";
- m) con comunicazione in data _____ in conformità a quanto previsto dal citato articolo 4.01C del Contratto Provvista BEI, l'Istituto Finanziatore ha richiesto a BEI il consenso alla proroga della data di scadenza del relativo Periodo di Utilizzo dal 25 novembre 2020 al 25 novembre 2021;
- n) in data _____ con nota prot. n. _____, ai sensi del citato articolo 4.01C del Contratto Provvista BEI, BEI ha comunicato all'Istituto Finanziatore : (i) il proprio consenso alla proroga del Periodo di Utilizzo richiesta ai sensi della nota di cui alla premessa _____ che precede; e (ii) le nuove condizioni finanziarie applicabili alla porzione di Credito da erogare successivamente alla data del 25 novembre 2020;
- o) in data _____ con nota prot. n. _____, l'Istituto Finanziatore ha comunicato al MI e al MEF (i) con riferimento al Contratto Provvista BEI, l'intervenuto consenso di BEI, ai sensi del relativo articolo 4.01C, alla richiesta di proroga del relativo Periodo di Utilizzo; (ii) con riferimento al Contratto di Finanziamento, il proprio consenso alla richiesta di proroga del relativo Periodo di Utilizzo e (iii) lo *spread* da applicare ai Contratti Dipendenti in essere per il rimborso delle erogazioni che saranno effettuate in

Regione del Veneto-A.O Giunta Regionale n.prot. 538499 data 18/12/2020, pagina 7 di 11

Interno – Internal



9d17d81d



- favore delle Regioni interessate successivamente al 25 novembre 2020 ai sensi delle nuove condizioni finanziarie stabilite e comunicate da BEI nella nota di cui alla premessa _____) che precede, nel rispetto del limite massimo di tasso indicato per gli stessi Contratti Dipendenti nella nota MEF prot. DT 89722 del 3 novembre 2017 ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- p) in data _____ con nota prot. n. _____, l'Istituto Finanziatore ha comunicato altresì a ciascuna Regione il proprio consenso alla proroga del Periodo di Utilizzo del Finanziamento ai sensi dell'articolo 4.01C del Contratto di Finanziamento.

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente Atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

- 1.1. Le premesse di cui sopra, come pure gli allegati, debbono ritenersi come parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 1.2. I termini in lettera maiuscola, non definiti nel presente atto, hanno lo stesso significato ad essi attribuito, a seconda dei casi, nel Contratto di Finanziamento e/o nel Contratto Provvista BEI.

ARTICOLO 2

- 2.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che con riferimento alla definizione di Periodo di Utilizzo, la data di cui alla lettera (a) dell'articolo 1.02C del Contratto di Finanziamento, come di volta in volta modificato, è prorogata dal 25 novembre 2020 al 25 novembre 2021.
- 2.2. I termini di cui all'articolo 4.01B del Contratto di Finanziamento, entro il quale le Parti si impegnano a stipulare l'atto pubblico di ricognizione finale del debito che dovrà essere notificato, a tutti gli effetti di legge, al MI e al MEF, sono estesi da 30 (trenta) a 60 (sessanta) giorni.
- 2.3. Fermo restando quant'altro previsto dall'articolo 3.01 del Contratto di Finanziamento:

Interno – Internal



9d17d81d



(i) lo Spread per la determinazione del Tasso d'Interesse applicato a ciascuna Erogazione effettuata a decorrere dal 25 marzo 2021 sarà pari a _____ (_____) punti percentuali annui, nel rispetto del limite massimo di tasso indicato nella nota MEF prot. DT 89722 del 3 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448; e

(ii) il TFE per la determinazione del Tasso d'Interesse applicato a ciascuna Erogazione effettuata a decorrere dal 25 marzo 2021 sarà calcolato sulla base delle curve dei tassi Euribor e Interest rate swap rilevati rispettivamente sulle pagine EURIBOR 01 e ICESWAP2 (11.00 AM Frankfurt) del circuito Reuters.

2.1 In deroga alla tempistica prevista per le erogazioni ai sensi dell'Articolo 1.02A del Contratto di Finanziamento, le Parti concordano che le Richieste di Erogazione dovranno pervenire all'Istituto Finanziatore secondo la tempistica e le date valuta di erogazione di seguito riportate:

- entro il 1° marzo 2021, con data di erogazione il 25 marzo 2021;
- entro il 1° luglio 2021, con data di erogazione il 26 luglio 2021;
- entro il 2 novembre 2021, con data di erogazione il 25 novembre 2021.

ARTICOLO 3

3.1. Tutte le clausole contenute nel Contratto di Finanziamento, non interessate dalle modifiche di cui al presente Atto, restano invariate, valide e vincolanti tra le Parti.

ARTICOLO 4

4.1. Il presente Atto sarà notificato, a tutti gli effetti di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla sua stipula, nella forma indicata all'articolo 11.02 del Contratto di Finanziamento, a cura dell'Istituto Finanziatore al MI e al

Interno – Internal



9d17d81d



ALLEGATO B DGR n. 1759 del 22 dicembre 2020

pag. 9 di 10

MEF - Dipartimento del Tesoro (Direzione VI, Ufficio II), ai seguenti indirizzi:

- Ministero dell'istruzione– Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Viale Trastevere, 76/a - 00153; PEC: dgefid@postacert.istruzione.it
- Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI, Ufficio II, Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma. PEC: dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

ARTICOLO 5

5.1. Tutte le spese e i costi connessi, inerenti e/o conseguenti alla stipula e/o all'esecuzione del presente Atto, ivi incluse le spese e i costi relativi alla predisposizione e al rilascio delle relative copie autentiche e quelle di notifica, sono a carico esclusivo del Prenditore.

5.2. Il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della CDP S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 8 del citato articolo del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Allegato A:

Allegato B:

Allegato C:

Allegato D:

Allegato E:

Firmato a ----- il ----- 2020

Interno – Internal



9d17d81d



ALLEGATO B DGR n. 1759 del 22 dicembre 2020**pag. 10 di 10**

Firma ISTITUTO FINANZIATORE

Firma PRENDITORE

Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n. prot. 538499 data 18/12/2020, pagina 11 di 11

Interno – Internal



9d17d81d

